

Ordinanza del Tribunale di Napoli del 27 marzo 2009

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – GESTIONE DEI RIFIUTI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Norme impugnate: Art.4 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito in legge n. 123 del 2008.

Parametri costituzionali: Art. 103 Cost.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 marzo 2009, in riferimento all'art. 103 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 90 del 2008 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione esclusiva si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

A giudizio del remittente la normativa censurata, fondando un'amplissima devoluzione di materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, devoluzione sganciata da ogni collegamento con l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, contrasterebbe con il sistema di riparto di giurisdizione contemplato a livello costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 204 del 2004, n. 191 del 2006, n. 140 del 2007).